

Relazione illustrativa

Con il presente disegno di legge si intende porre rimedio a talune situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti legali e clienti cd. forti come banche e assicurazioni. In tali convenzioni il regolamento contrattuale spesso si caratterizza per la presenza di una o più clausole di natura vessatoria che determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente prevedendo un compenso non equo corrisposto al professionista.

Prima di delineare brevemente il contesto normativo cui si è, in parte, fatto riferimento, è opportuno premettere che il legislatore nazionale è intervenuto già diverse volte a tutela del contraente debole per porre rimedio al diverso potere economico tra le parti interessate, anche sotto il profilo delle asimmetrie informative. Si segnala, in particolare, il cd. Codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206), in cui, per quel che qui interessa, l'obiettivo del riequilibrio normativo del regolamento contrattuale è perseguito con lo strumento della "nullità di protezione", come testualmente recita la rubrica dell'art. 36 del predetto codice.

Inoltre, come è bene chiarire, sempre in relazione alla proposta di legge presentata, il codice civile negli artt. 1341 e 1342 disciplina le cd. clausole vessatorie individuando delle regole applicabili ad ogni tipo di negozio stipulato tra una parte predisponente e il contraente che vi aderisce, senza che abbia rilievo alcuna qualifica professionale. Invece, la disciplina dettata dagli artt. 33 e seguenti del Codice del consumo è circoscritta, quanto ad ambito soggettivo, ai contratti tra professionisti e consumatori ovvero ai c.d. contratti *business to consumer*. Nella bozza proposta, che riguarda, quanto ai soggetti, solamente gli avvocati e i loro clienti, le clausole si presumono vessatorie fino a prova contraria se comportano un compenso non equo e se realizzano le condizioni puntualmente indicate.

Quanto alla disciplina della nullità protettiva, alle cui regole in parte si ispira –ma solo parzialmente- il disegno di legge proposto, la medesima si caratterizza per: relatività dell'azione riconosciuta al solo consumatore; necessaria parzialità della nullità; rilevabilità di ufficio della nullità, a condizione che operi a vantaggio del consumatore (art. 36, commi 1° e 3°, codice del consumo). Una disciplina, pertanto, con sue peculiarità rispetto le regole generali del codice civile quanto agli effetti dell'invalidità (artt. 1419, comma 1° e 1421 c.c.).

La nullità parziale garantisce il professionista perché consente l'inefficacia della sola parte del regolamento contrattuale o della singola clausola *contra legem*; la convenzione contrattuale conclusa nell'ambito dei suoi rapporti contrattuali con il cd. cliente forte, invece, rimane in piedi.

Nella bozza proposta la nullità opera come strumento correttivo dell'assetto contrattuale squilibrato, determinato dalla predisposizione unilaterale di clausole vessatorie ed in base alle quali il professionista deve percepire un compenso non equo. La *ratio* si rinviene, richiamando la dottrina e la giurisprudenza in tema di codice del consumo, nel principio di natura cogente di ordine pubblico, finalizzato in questo caso a tutelare la classe forense, professione vigilata da Questa Amministrazione, in virtù della situazione di particolare debolezza e vulnerabilità contrattuale al ricorrere delle precise condizioni di legge.

Ecco l'articolato proposto. La disposizione di cui all'articolo 1 individua l'oggetto ovvero la tutela dell'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti contrattuali con soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 206 del 2005. Ai fini della presente legge per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto, alle caratteristiche della prestazione legale, anche tenuto conto dei compensi previsti dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. L'articolo 2 (*Clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali*) prevede che si considerano vessatorie le clausole che all'interno di una convenzione stipulata tra un avvocato e uno dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente prevedendo un compenso non equo. In particolare, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che comportano un compenso non equo e che consistono: a) nella riserva al committente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; b) nell'attribuzione al committente della facoltà di recedere dal contratto senza congruo preavviso; c) nell'attribuzione al committente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; d) nell'attribuzione al committente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo esclusivamente gratuito; e) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato; f) nella pattuizione di clausole che impongano all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese; g) nella pattuizione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; h) nella pattuizione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del committente, preveda che al legale sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso che le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte; i) nella pattuizione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata col medesimo committente, preveda che la nuova disciplina sui compensi si applichi, se inferiore a quella prevista

nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti e/o fatturati. Il comma 3 individua la nullità come sanzione comminata in caso di stipula di clausola o patto vessatorio che preveda un compenso non equo e che si estrinsechi in uno dei comportamenti puntualmente individuati nella disposizione *de qua*.

L'articolo 3 si occupa di delineare il regime della nullità mutuandolo parzialmente, come cennato, dal sistema di regole previste dal codice del consumo. La nullità di cui alla presente legge opera a vantaggio dell'avvocato iscritto all'albo e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice. Il contratto rimane valido per il resto. Si tratta pertanto di nullità relativa che non travolge l'intero regolamento contrattuale, per tutelare maggiormente il professionista in quanto soggetto penalizzato a causa della stipula di una convenzione frutto dell'originaria posizione di eccessivo squilibrio contrattuale.

Nella previsione di cui all'articolo 4 (*Determinazione giudiziale dell'equo compenso*) si prevede che ai fini della determinazione dell'equo compenso, il Giudice, accertata la nullità della clausola o patto vessatorio che preveda un compenso non equo, tiene conto dei compensi previsti dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, oltre che della quantità e della qualità del lavoro svolto, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione legale prestata in concreto.

Infine, l'articolo 5 (*Clausola di invarianza finanziaria*) prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla e di farla osservare come legge dello Stato.